



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 74

DATA PUBBLICAZIONE 8/4/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

1. RISULTATI

- **Delibera Giudice Sportivo**

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 6/04/2024

GIRONE A - 8 Giornata - R			
ASTI	- ALESSANDRIA		D

2. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita e Nicola Princi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 8 Aprile 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 6/4/2024

- **Gara ASTI - ALESSANDRIA**

Il Giudice Sportivo Territoriale

- visto il preannuncio di ricorso presentato dalla A.S.D. ASTI avverso la regolarità della partita disputata contro la A.C.F. ALESSANDRIA, disputata in data 6/04/2024, valida per il Campionato Regionale Under 19 Calcio Femminile, Girone A, s.s. 2023/2024, per un asserito errore tecnico dell'arbitro;

- rilevato che a detto preannuncio non ha fatto seguito la presentazione di formale ricorso;
- evidenziata in ogni caso l'irregolarità nonché la tardività del preannuncio in esame (nonché di un eventuale ricorso della A.S.D. ASTI che dovesse *medio tempore* essere presentato), in quanto lo stesso non è stato trasmesso alla controparte ed è stato unicamente depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta con PEC inviata alle ore 23:28:59 del 7/04/2024, e quindi in violazione del procedimento e dei termini abbreviati di cui al C.U. LND n. 269 del 2/02/2024, secondo cui il preannuncio di ricorso deve essere depositato presso gli Uffici del Giudice Sportivo e trasmesso alla Società avversaria entro le ore 11:00 del giorno successivo alla gara, ed il reclamo depositato e trasmesso entro le ore 15:00 del giorno successivo alla gara;

DELIBERA

- di dichiarare la tardività e la improcedibilità del preannuncio di ricorso depositato dalla A.S.D. ASTI per le ragioni esposte in parte motiva, omologando il risultato raggiunto in campo:

ASTI – ALESSANDRIA 3 – 6

- di addebitare sul conto della Società ricorrente l'importo del contributo per il reclamo.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 8 Aprile 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)